

Prot. n. L145/RNS
Bologna, 9 novembre 2020

Oggetto:
Individuati i criteri e le modalità di applicazione del Fondo Nuove Competenze.

Sommario

Con il Decreto interministeriale 9 ottobre 2020, i competenti Dicasteri hanno individuato i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse relative al Fondo Nuove Competenze.

Come previsto dall'art. 88, co. 3 ⁽¹⁾, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Legge 17 luglio 2020, n. 77) sul sito istituzionale del Ministero del lavoro è stato pubblicato il **Decreto interministeriale 9 ottobre 2020 (allegato 1)** col quale sono stati individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse relative al **Fondo Nuove Competenze**.

Come recita l'art. 1 del citato Decreto, scopo del Fondo, istituito presso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), è quello di **sostenere le imprese nel processo di adeguamento dei nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per offrire un'opportunità formativa ai lavoratori dipendenti per acquisire nuove o maggiori competenze per una graduale ripresa dell'attività lavorativa**.

L'art. 2 stabilisce che possono avvalersi degli interventi del Fondo i **datori di lavoro che hanno stipulato accordi collettivi aziendali o territoriali di rimodulazione dell'orario di lavoro** per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

L'art. 3 dispone che gli accordi collettivi devono essere **sottoscritti entro il 31 dicembre 2020** e devono prevedere:

- ✓ progetti formativi;
- ✓ numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento;

⁽¹⁾ Art. 88 - Fondo Nuove Competenze

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. ((Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.



- ✓ numero di ore da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze (massimo 250 ore per lavoratore);
- ✓ dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso, nei casi di erogazione della formazione da parte della stessa impresa.

Le attività di sviluppo delle competenze si devono **concludere entro novanta giorni** dalla data di approvazione della domanda da parte dell'ANPAL. Il termine è elevato a centoventi giorni nei casi di domanda cumulativa effettuata dal fondo interprofessionale.

Il comma 2 dello stesso art. 3, stabilisce che detti accordi collettivi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e/o riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4. Tali accordi possono inoltre prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.

In seguito alla sottoscrizione dell'accordo collettivo, il datore di lavoro, al fine di accedere al contributo statale, deve presentare istanza all'A.N.P.A.L., allegando l'accordo e il progetto per lo sviluppo delle competenze. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'Agenzia dovrà definire i termini e le modalità per la presentazione delle istanze, nonché i requisiti per l'approvazione delle stesse.

In caso di gruppo societario è possibile presentare un'unica domanda, da parte della capogruppo, anche per conto delle società controllate al 100%.

L'A.N.P.A.L., sentita la regione interessata dal progetto, provvede a valutare l'istanza di contributo in termini di conformità formale e sostanziale ai requisiti previsti.

L'art. 5 prevede che ad ogni istanza di contributo, riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione, deve essere allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze contenente l'individuazione di:

- ✓ obiettivi di apprendimento in termini di competenze;
- ✓ soggetti destinatari;
- ✓ soggetto erogatore;
- ✓ oneri;
- ✓ modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e relativa durata, che può anche protrarsi oltre il 31 dicembre 2020 a condizione che il percorso di apprendimento abbia avuto inizio entro la medesima data.

In particolare, il progetto deve dare evidenza:

- a. delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- b. delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale (art. 8 ²), D. l.vo n. 13/2013);

2 Art. 8 - Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi

retenazionale.servizi@legacoop.coop



- c. delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite nel D. l.vo n. 13/2013.

Quanto alle modalità di determinazione e modalità di erogazione del contributo, l'art. 6 prevede che all'esito della verifica di conformità dell'istanza, ***l'Agenzia determina l'importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali.*** Tale importo, in fase di consuntivazione finale, potrà essere rideterminato, in riduzione, per cause di impossibilità sopravvenuta alla partecipazione agli interventi proposti.

Come possiamo notare, la norma non prevede alcunché in riferimento alla retribuzione del lavoratore che, in linea teorica, verrebbe meno in seguito alla rimodulazione dell'orario di lavoro e alla riduzione delle ore effettivamente lavorate. In particolare, la disposizione non è chiara nella parte in cui non esplicita se nel *“costo delle ore di formazione”* siano compresi gli oneri strettamente connessi alla formazione (su tutti la quota corrisposta al soggetto erogatore) e/o la quota necessaria per garantire la retribuzione piena al lavoratore, il quale non dovrebbe risentire in busta paga della rimodulazione dell'orario di lavoro. In tal senso, anche in base a quanto previsto all'art. 7, che dispone che il controllo sul contributo erogato dovrà basarsi sulla valutazione della corrispondenza tra il finanziamento stanziato e la «quantificazione effettiva del costo del personale in apprendimento», la rimodulazione dell'orario di lavoro e l'utilizzo di una quota oraria per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori dovrebbe avvenire senza nessun onere per le aziende.

L'I.N.P.S. erogherà il contributo, con una cadenza trimestrale, nei limiti dell'importo massimo riconosciuto e comunicato dall'A.N.P.A.L. e in ragione della natura delle componenti del contributo medesimo.

Al termine del percorso formativo, l'A.N.P.A.L. ha il compito di controllare la corrispondenza tra il contributo erogato e la quantificazione effettiva del costo del personale in apprendimento, ed in caso di scostamenti tra le due grandezze, procede, in collaborazione con l'I.N.P.S., al recupero delle somme indebitamente erogate.

Com'è noto, i Fondi paritetici interprofessionali possono partecipare al Fondo Nuove Competenze attraverso il finanziamento di azioni di formazione su conto formazione e attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di attività formative su conto sistema che facciano specifico riferimento alle finalità prescritte dal legislatore e cioè ad innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo, in tal modo, le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi richiesti dal mercato stesso.

Nel caso in cui le imprese accedano al Fondo Nuovo Competenze per il tramite di avvisi su conto sistema, il Fondo interprofessionale può presentare istanza cumulativa di accesso al Fondo, in nome e per conto delle imprese aderenti, il cui personale è destinatario delle attività formative.

La domanda dovrà essere corredata dall'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro.

Le attività formative potranno essere erogate da tutti gli enti accreditati sia a livello nazionale che regionale, da università e centri di ricerca, istituti tecnici e di istruzione secondaria di secondo grado, centri per l'istruzione degli adulti e altri organismi che svolgono attività di formazione.

La formazione potrà essere erogata anche direttamente dall'impresa beneficiaria del finanziamento, a condizione di dimostrare il possesso dei requisiti necessari.



Infine, si segnala che, in data 5 novembre 2020, è stato pubblicato sul sito dell'A.N.P.A.L., l'avviso che regola la procedura per ottenere i contributi stanziati dal Fondo Nuove Competenze; le relative informazioni sono reperibili al seguente link: www.anpal.gov.it/formazione.

Si evidenzia, da ultimo, che nell'Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze, nella parte dedicata alla alle modalità di presentazione dell'istanza è precisato che "il datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul FNC deve assicurare di non ricevere per il costo del lavoro delle stesse ore altri finanziamenti pubblici".

Tale "assicurazione" è, inoltre, oggetto di apposita dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, inserita nell'Allegato 1.a – Modello di Istanza singola e nell'Allegato 1.b – Modello di Istanza cumulativa.

In ragione della genericità della locuzione sopra riportata e dell'assenza di indicazioni in merito, non è chiaro se i datori di lavoro che si avvalgono, per i propri dipendenti, di trattamenti di integrazione salariale, possano accedere ai contributi del Fondo Nuove Competenze. Conseguentemente, sono state presentate richieste di chiarimento agli organi competenti, che sarà cura dello scrivente ufficio rendere note, non appena disponibili.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegato:

1) Decreto interministeriale 9 ottobre 2020